

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**O G G E T T O:**

Approvazione della "Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi" e della "Disciplina della concessione di contributi per il risanamento o la ristrutturazione di alloggi" per le finalità di cui alla legge provinciale n. 13 del 2 maggio 1990.

Il giorno **26 Settembre 2008** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**ASSESSORI**

**MARCO BENEDETTI  
OTTORINO BRESSANINI  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
FRANCO PANIZZA  
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO  
OLIVA BERASI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'attuale disciplina relativa all'accoglienza temporanea degli stranieri risale alla legge provinciale n. 13 del 1990 ed alle relative disposizioni attuative, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 15212, con cui si disciplinano i criteri per l'assegnazione e il godimento di posti letto temporanei gestiti in convenzione con il privato sociale.

Con la stessa legge trovano regolamentazione le modalità per l'assegnazione di contributi per il risanamento e la ristrutturazione di alloggi da parte di associazioni senza scopo di lucro e convenzionate con la Provincia, da utilizzare per far fronte a situazioni di emergenza abitativa degli immigrati, come stabilito dall'articolo 10, comma 3, della L.P. n.13/90.

Far fronte alle difficoltà d'accesso all'alloggio "definitivo" è il presupposto per una efficace integrazione delle persone, regolarmente soggiornanti, in difficoltà a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative, imputabile in molti casi alla loro specifica condizione di stranieri che vivono in una determinata comunità.

La Provincia, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria, ha promosso in questi anni iniziative per il superamento delle difficoltà di cui sopra attraverso l'attivazione di una serie di misure ad hoc finalizzate alla costruzione di una vera e propria filiera, che va dalla prima accoglienza all'inserimento degli interessati nel mercato abitativo privato, attraverso un percorso di accompagnamento.

Se la questione abitativa negli anni Novanta era riconducibile alla pronta accoglienza, e come tale è stata affrontata, ovvero con soluzioni di tipo emergenziale, in questi ultimi anni il problema si è trasformato diventando più complesso necessitando quindi di modifiche e aggiustamenti normativi.

Da qui il bisogno e l'urgenza di uniformare la disciplina di assegnazione dei posti letto gestiti dal privato sociale e dalla Provincia (allegato A), individuando azioni e buone prassi che risultino più efficaci, efficienti ed economiche rispetto alle attuali.

Con l'approvazione della nuova disciplina vengono introdotti elementi di maggior rigore nella precisazione dei beneficiari, nella durata dell'accoglienza, nei requisiti di accesso e nelle modalità di assegnazione e gestione dei posti letto, in modo da evitare morosità, permanenze oltre i termini, Vengono altresì individuate regole di conservazione dei locali, divieti e responsabilità.

Per la parte economica si dà attuazione all'aggiornamento della compartecipazione dei soggetti coinvolti, da un lato diminuendo il finanziamento al privato sociale, dall'altro aumentando le quote a carico degli utenti.

A partire dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni cessano di trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti relative all'attività diretta della Provincia e del privato sociale convenzionato per la gestione dei posti - compresi i regolamenti delle stesse associazioni per la conduzione degli alloggi approvati rispettivamente con le deliberazioni di Giunta provinciale n. 3637/1992 e n. 7581/1996, ora contenuti nella parte V dell'allegato A) del presente provvedimento. Relativamente invece alle disposizioni concernenti la concessione di contributi per il risanamento o la ristrutturazione di alloggi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.P. n. 13 del 1990, si rende opportuno con il presente provvedimento approvare i nuovi criteri che non presentano modifiche sostanziali dai precedenti, se non quelle necessarie ad una semplificazione e una più immediata lettura ed applicazione della disciplina medesima; viene inoltre adeguata la procedura al fatto che i pareri del Comitato esecutivo di cui all'articolo 4 della L.P. n. 13 del 1990 non sono più richiesti, perché demandati alla struttura competente in materia di immigrazione ovvero alla stessa struttura competente in materia di politiche sociali e abitative.

Pertanto, con il presente provvedimento si propone:

- di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi, per le finalità di cui alla L.P. n. 13 del 1990";
- di approvare l'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Disciplina della concessione di contributi per il risanamento o la ristrutturazione di alloggi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.P. n. 13 del 1990".

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli articoli 7, 10, commi 3 e 4, 17 e 18, comma 2, della L.P. n. 13 del 1990;
- visto l'articolo 18, comma 2, e 44, comma 2, della L.P. n. 13 del 2007;
- visto l'articolo 40, comma 4, del D. Lgs. n. 286 del 1998;

- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi, per le finalità di cui alla L.P. n. 13 del 1990";
- 2) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Disciplina della concessione di contributi per il risanamento o la ristrutturazione di alloggi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.P. n. 13 del 1990";
- 3) di stabilire che la Disciplina di cui al punto 1) si applica alle nuove adesioni sottoscritte dai beneficiari dei posti letto in data successiva all'approvazione del presente provvedimento;
- 4) di stabilire che la Disciplina di cui al punto 2) si applica alle nuove domande presentate a far data dal 1 gennaio 2009;
- 5) di stabilire ancora, per le ragioni espresse in premessa, che cessano di trovare applicazione le disposizioni attuative approvate con la deliberazione n. 15212/1990, allegato B) - modificata con la deliberazione n. 505/2000 -, le deliberazioni n. 3637/1992 e n. 7581/1996 nonché la deliberazione n. 1649/2007, allegato C.
- 6) di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

PLS - TG

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**